

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98 Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it





STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 212/C.D.T. 12 DEL 13 DICEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che il nuovo indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 13 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n° 47/A

A.S.D. Real Parco C5 (Pa) avverso squalifica del campo per 2 gare - Gara calcio a 5 C1 girone A: A.S.D. Real Parco C5 – A.S.D. Sant'Isidoro del 26/11/2011 - C.U. N° 188 C5 del 30/11/2011.

Con tempestivo appello la Società A.S.D. REAL PARCO C5, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione della squalifica del campo, fornendo una versione notevolmente attenuata dei fatti accaduti.

In particolare l'appellante evidenzia che l'episodio di cui è rimasto vittima il direttore di gara è apparso ed è risultato meno grave di come descritto, non avendo comportato alcuna più grave conseguenza, come direttamente riscontrato dallo stesso allenatore della squadra ospitante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è

dato leggere, tra l'altro, che l'arbitro veniva colpito al volto con un fortissimo pugno che gli provocava un forte dolore ed un iniziale stordimento alla mandibola.

Non possono pertanto trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente descrizione dei fatti fornita dal verbalizzante.

Alla stregua di quanto sopra, la sanzione adottata dal primo giudice appare congrua e proporzionata.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento n° 57/A

A.S.D. Futura Messina (Me) - avverso ammenda € 200,00; squalifica per 3 gare calciatori Amato Antonino, Bengala Giuseppe, Cannavò Pasquale, Durante Dario, Fragapane Salvatore, Galtieri Mirko, Giuffrida Giovanni, Parisi Giuseppe, Salvo Impalà Giuseppe, Sartoron Agostino, Sottile Davide, Tavilla Paolo e Votelli Giuseppe.

Gara 3[^] categoria: Fiumedinisi – Futura Messina del 27/11/2011 - C.U. N° 25 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Messina.

Con tempestivo appello la Società A.S.D. Futura Messina, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità della sanzione dell'ammenda, trattandosi di comportamenti assunti da soggetto non identificato e chiede inoltre la revisione delle sanzioni a carico dei calciatori indicati, ritenendole eccessive e perciò meritevoli di riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere di fatti originati da uno schiaffo assestato da un calciatore avversario, a seguito del quale si scatenava una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le squadre, in massima parte identificati dal direttore di gara e raggiunti perciò da sanzione.

Tra i litiganti l'arbitro indica anche un sostenitore della Futura Messina, per cui infondato appare in proposito l'assunto dell'appellante circa una non riconducibilità dello stesso ai fatti addebitati ed alle conseguenti responsabilità.

E neppure possono trovare accoglimento le altre considerazioni difensive espresse dalla appellante, in quanto smentite dalla chiara ed esauriente identificazione dei responsabili dei fatti fornita dal verbalizzante.

L'appello, va perciò rigettato, anche con riferimento alla sanzione dell'ammenda.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento n° 60/A:

A. Pol. Inessa (Ct) - avverso ammenda € 40,00; inibizione dirigente Fichera Napoleone fino al 30/04/2011; squalifica calciatore Guarrera Alessandro fino al 30/06/2012; squalifica calciatore Caponnetto Gianluca fino al 30/06/2015; squalifica calciatore Bonaventura Fabio per 8 gare.

Gara 1[^] categoria: Inessa – Furci del 20/11/2011 – C.U. N° 177 del 24/11/2011.

Con tempestivo appello la Società A. Pol. Inessa, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale

sopra specificate, individuando nell'atteggiamento tenuto dal direttore di gara, sin dall'arrivo al campo di gioco, le motivazioni che hanno poi condotto ai fatti verificatisi.

Più in particolare l'appellante fornisce una versione riduttiva dei fatti stessi, chiedendo una complessiva revisione in melius delle sanzioni.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto seque:

Il rapporto del Direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.

Tale rapporto appare nello specifico ben preciso e circostanziato ed evidenzia con chiarezza tanto l'identità dei protagonisti, riconosciuti senza ombra di dubbio, quanto il comportamento che per l'appunto è stato tenuto da ciascuno di essi.

Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una esenzione di responsabilità, ma soltanto, in parte, ai fini di una riduzione a sei gare della sanzione a carico del calciatore Bonaventura Fabio, pur tenendo conto di quanto dallo stesso posto in essere a fine gara.

Appaiono di contro congrue e proporzionate le sanzioni assunte a carico del dirigente Fichera ed a carico dei calciatori Guarrera Alessandro e Caponnetto Gianluca.

Per quanto concerne infine la richiesta di revisione della sanzione dell'ammenda, non può non rilevarsi che a norma dell'art. 45 C.G.S. essa non è impugnabile.

P.Q.M.

Si dispone di contenere in 6 gare la sanzione a carico del calciatore Bonaventura Fabio; Si dichiara inammissibile l'appello relativamente alla sanzione dell'ammenda di € 40,00; Si confermano gli altri provvedimenti assunti in primo grado, a carico del dirigente Fichera Napoleone e dei calciatori Guarrera Alessandro e Caponnetto Gianluca. Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 61/A:

A.S.D. Valderice (Tp) - avverso ammenda di € 600,00 e squalifiche calciatori Agate Alessandro, Caltagirone Nicolas e Patti Vito per due gare; calciatore La Commare Giuseppe per tre gare; calciatore Lombardo Vincenzo per quattro gare.

Gara Eccellenza: Valderice – Audace Monreale del 04/12/2011 – C.U. N° 201 del

07/12/2011.

Con tempestivo appello la Società A.S.D. Valderice, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale sopra specificate, evidenziando diverse imprecisioni del rapporto di gara e perciò fornendo un ampia disamina dei fatti rivisti in modo decisamente attenuato e riduttivo.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, com'è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.

Tale rapporto appare nello specifico ben preciso e circostanziato ed evidenzia con chiarezza tanto l'identità dei protagonisti, riconosciuti con certezza, quanto il comportamento che per l'appunto è stato tenuto da ciascuno di essi.

Viene altresì evidenziato con altrettanta precisione quanto accaduto ad opera di sostenitori locali, che a fine gara si trattenevano fino al momento in cui il direttore di gara lasciava l'impianto di gioco, ponendo in essere diverse intemperanze.

Ne consegue che le considerazioni a discolpa espresse dall'appellante non possono essere utilizzate ai fini di una esenzione di responsabilità, ma soltanto, in parte, ai fini di una riduzione della sanzione dell'ammenda e della sanzione a carico del calciatore Lombardo, ferma restando la sanzione adottate a carico del calciatore La Commare, che appare di contro congrua e proporzionata a quanto addebitatogli.

Va altresì aggiunto che non sono impugnabili le sanzioni a carico dei calciatori Agate, Caltagirone e Patti a norma dell'art. 45 n° 3 C.G.S.

P.Q.M.

Si dispone di contenere in € 500,00 la sanzione dell'ammenda a carico della Società appellante;

Si dichiara inammissibile l'appello relativamente alle sanzioni della squalifica per due gare a carico dei calciatori Agate, Caltagirone e Patti;

Si contiene in tre gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Lombardo Vincenzo;

Si conferma la sanzione della squalifica a carico del calciatore La Commare Giuseppe. Senza addebito di tassa.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal dall'Avv. Francesco Giarrusso e Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 13 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n° 73/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD Ghibellina Sig. Crisafi Nicola (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7952/1238pf10-11/SP/pp del 28/08/2011, il Presidente della ASD Ghibellina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300.00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Ghibellina e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 74/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

APD Futura

Sig. Astone Vittorio (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7953/1239pf10-11/SP/pp del 06/08/2011, il Presidente della APD Futura, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50.00 a \in 400.00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della APD Futura e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 75/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Citta' di Carini

Sig. Crimi Amedeo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7994/1253pf10-11/SP/pp del 01/08/2011, il Presidente della ASD Città di Carini, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Città di Carini e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento nº 76/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Furci

Sig. Pino Giuseppe Francesco (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7954/1240pf10-11/SP/pp del 02/09/2011, il Presidente della ASD Furci, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi

di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di \in 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Furci e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 77/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Floridia

Sig. ra Lombardo Cesarina (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7955/1241pf10-11/SP/pp del 23/08/2011, il Presidente della ASD Floridia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Floridia e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 78/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

U..S. Delfini Vergine Maria

Sig. ra Marchese Eleonora (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7956/1242pf10-11/SP/pp del 25/08/2011, il Presidente della U.S. Delfini Vergine Maria, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della U.S. Delfini Vergine Maria e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 79/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Gymnica Scordia

Sig. Di Benedetto Concetto (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7951/1237pf10-11/SP/pp del 04/09/2011, il Presidente della ASD Gymnica Scordia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal comitato regionale sicilia con il c.u. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50.00 a \in 400.00.

meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della procura federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di \in 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Gymnica Scordia e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla procura federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 80/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ACSD Colomba Bianca

Sig. Prestifilippo Salvatore (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7957/1243pf10-11/SP/pp del 03/09/2011, il Presidente della ACSD Colomba Bianca, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ACSD Colomba Bianca e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 81/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Casteltermini

Sig. Sanvito Salvatore (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7991/1250pf10-11/SP/pp del 23/08/2011, il Presidente della ASD Casteltermini, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Casteltermini e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 82/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD Lineri Misterbianco

Sig. Nicolosi Pietro (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7947/1235pf10-11/SP/pp del 01/09/2011, il Presidente della ASD Lineri Misterbianco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300.00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Lineri Misterbianco e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 83/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD Calcio Valverde

Sig. Campione Giorgio (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7947/1254pf10-11/SP/pp del 05/09/2011, il Presidente della ASD Calcio Valverde, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno fatto pervenire, nei termini memoria difensiva, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di \in 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Calcio Valverde e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 84/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ASD Calatafimi Don Bosco Sig. La Porta Sebastiano (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7996/1255pf10-11/SP/pp del 19/08/2011, il Presidente della ASD Calatafimi Don Bosco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno fatto pervenire, nei termini memoria difensiva, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50.00 a \in 400.00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Calatafimi Don Bosco e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento nº 85/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Citta' di S. Agata di Militello

Sig. Foti Salvatore Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7970/1225pf10-11/SP/pp del 15/08/2011, il Presidente della ASD Città di S. Agata di Militello, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno fatto pervenire, nei termini memoria difensiva, il rappresentante della Procura

Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50.00 a \in 400.00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Città di S. Agata di Militello e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 86/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Aluntina

Sig. Arcodia Alessandro (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7971/1226pf10-11/SP/pp del 14/08/2011, il Presidente della ASD Aluntina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno fatto pervenire, nei termini memoria difensiva, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di \in 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Aluntina e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 87/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Aspra

Sig. Fiore Vincenzo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7973/1227pf10-11/SP/pp del 13/08/2011, il Presidente della ASD Aspra, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno fatto pervenire, nei termini memoria difensiva, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Aspra e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 88/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Piero Mancuso

Sig. Mancuso Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 7974/1228pf10-11/SP/pp del 12/08/2011, il Presidente della ASD Piero Mancuso, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 22/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, le quali hanno fatto pervenire, nei termini memoria difensiva, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da \in 50,00 a \in 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di \in 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Piero Mancuso e dell'ammonizione ex art.19 comma 1 lett.a) del C.G.S. a carico dell'indicato Presidente della Società.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della C.D.T. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/12/2011

Il Segretario Maria Gatto Il Presidente Sandro Morgana